



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 35.2022

Seregno, 23 dicembre 2022

LETTERE D'INTENTO 2023

L'**esportatore abituale** è il contribuente, soggetto passivo IVA, che nell'anno solare precedente ha effettuato operazioni di cessioni all'estero (esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e cessioni intracomunitarie) per un importo superiore al 10% del volume d'affari, ex art. 20 del DPR n. 633/72.

Gli esportatori abituali hanno la possibilità di acquistare beni e servizi, o effettuare importazioni in regime di esenzione IVA. Questo può avvenire nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni con l'estero effettuate nel periodo di riferimento, ovvero l'anno solare precedente (**plafond fisso**) oppure nei 12 mesi precedenti (**plafond mobile**).

La **dichiarazione d'intento** è una comunicazione, su modello pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, che attesta la volontà del soggetto che ha i requisiti per essere considerato come esportatore abituale di avvalersi della possibilità di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell'IVA, ex art. 8, co. 1, lett. c) del DPR n. 633/72.

MODALITA' DI EMISSIONE DELLE LETTERE D'INTENTO

L'**esportatore abituale** deve inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento di ogni suo fornitore destinatario; Deve comunicare al fornitore, con modalità a sua scelta, la propria volontà di non assoggettare ad IVA le operazioni fatturate, con gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento relativa presenti nella ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate; a tal fine si ritiene opportuno, per la sua semplicità, consegnare copia della dichiarazione di intento inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate assieme alla ricevuta di presentazione.

Il **fornitore dell'esportatore abituale**, dopo aver ricevuto la richiesta del cliente, deve accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate per verificare l'avvenuta presentazione telematica della dichiarazione di intento di cui è destinatario;

LE OPERAZIONI CHE CONCORRONO A FORMARE IL PLAFOND

- cessioni all'esportazione di cui all'articolo 8, comma 1 lettere a) e b), D.P.R. 633/1972;
- cessioni di beni e prestazione di servizi assimilate alle precedenti di cui all'articolo 8-bis, D.P.R. 633/1972;
- servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali di cui all'articolo 9, D.P.R. 633/1972;
- operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino di cui all'articolo 71, comma 1, D.P.R. 633/1972;
- operazioni non imponibili in base a trattati e accordi internazionali di cui all'articolo 72, D.P.R. 633/1972;
- prestazioni di servizi intra UE, comprese le operazioni triangolari di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, D.L. 331/1993;
- prestazioni extra UE rese dalle agenzie di viaggio di cui all'articolo 74-ter, D.P.R. 633/1972;
- cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito Iva, con trasporto o spedizione in altro Stato UE di cui all'articolo 50-bis, comma 4, lettera f), D.L. 331/1993;



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- margini di cui al D.L. 41/1995 relativi a operazioni non imponibili che possono costituire plafond. 13 La dichiarazione di intento, che può riguardare una singola operazione o più operazioni (fino a un importo determinato) attesta la volontà del contribuente (esportatore abituale) di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972.

FATTURA ELETTRONICA

Il fornitore, una volta verificata l'emissione della lettera di intento da parte dell'esportatore abituale, deve emettere la fattura elettronica in regime di non imponibilità IVA ex art. 8, co. 1, lett. C) del DPR n. 633/72. La fattura elettronica deve riportare nel campo "*natura*" il codice specifico **N3.5 "Non imponibili – a seguito di dichiarazioni di intento"**, nonché gli **estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento** trasmessa all'Agenzia delle Entrate. Il numero di protocollo della dichiarazione di intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate è composto da: (i) Una prima parte, composta da 17 cifre; (ii) Una seconda parte, composta da 6 cifre, che rappresentano il progressivo e che deve essere separata dalla prima parte dal segno "-".

MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Nell'ipotesi in cui, prima di effettuare l'operazione, si intenda **rettificare o integrare** i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), è necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella "Integrativa" e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata.

La Risoluzione 120/E del 22/12/2016 precisa che qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, **voglia acquistare senza Iva per un importo superiore** a quello inserito nella dichiarazione d'intento presentata deve produrne una nuova, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.

Quindi, in tutti i casi in cui un esportatore abituale intenda "rettificare" i dati relativi al plafond precedentemente indicati in una dichiarazione di intento dovrà procedere mediante:

- la revoca della dichiarazione di intento qualora intenda ridurre l'importo del plafond;
- l'emissione di una nuova dichiarazione di intento (non integrativa ma nuova) qualora intenda aumentare l'importo del plafond: in quel caso dovrà indicare nella nuova dichiarazione soltanto l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA.

SANZIONI

Il sistema sanzionatorio relativo agli acquisti in sospensione d'imposta è disciplinato dai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 471/97. Nel caso in cui si siano effettuati acquisti in sospensione d'imposta senza provvedere preventivamente all'emissione della dichiarazione d'intento, si applica la **sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta**, oltre al pagamento del tributo.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino